

Il presente documento contiene:

- Sez. 1 Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di gestione dei conflitti di interesse
- Sez. 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
- Sez. 3 Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
- Sez. 4 Informazioni sugli strumenti finanziari
- Sez. 5 Informazioni su costi, oneri e incentivi
- Sez. 6 Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
- Sez. 7 Gestione e assegnazione degli ordini

Sez. 1

Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario

Banca Promos Spa
Sede legale e direzione Generale: Viale A.Gramsci, n.19 – 80122 Napoli
www.bancapromos.it - Cap.soc. € 8.814.000,00 i.v.
P.I. 04368171007 – REA 329424 – ABI 03265

Iscritta all'Albo delle Banche; Aderente al Fondo Nazionale di garanzia;

Aderente al Fondo interbancario dei Depositi.

- Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra cliente e Banca

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la clientela è l'italiano (ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

- Metodi di comunicazione

Il cliente può comunicare con la Banca di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti presso gli sportelli della Banca, telefonicamente, o tramite comunicazioni elettroniche effettuate su dispositivi autorizzati dalla Banca, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia. La Banca conserva le registrazioni di tali telefonate e delle comunicazioni elettroniche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Non è consentito trasmettere o ricevere ordini impartiti su apparecchi privati dei dipendenti della Banca.

- Reclami

Per eventuali reclami, il cliente, anche potenziale, può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo e ai recapiti sopra riportati. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente e comunque nel termine sopra indicato.

Dopo aver presentato un reclamo, se il cliente non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice - anche ai fini del rispetto della mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 - può:

- rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca;
- singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

- Autorizzazione a operare e recapito dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

Esecuzione ordini per conto dei clienti: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies del TUF, è il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da una impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

Il cliente può scegliere di operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini (execution only), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l'ordine sia impartito ad iniziativa del cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
- strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.

Il cliente può conferire ordini in modalità execution only unicamente tramite l'applicativo internet fornito dalla Banca, previa stipulazione con la stessa di apposito contratto.

Negoziante per conto proprio: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis del TUF si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;

Ricezione e trasmissione di ordini: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-sexies del TUF comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);

Attraverso tale servizio la Banca riceve gli ordini dei clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Collocamento e distribuzione: la Banca svolge il servizio di collocamento di propri strumenti finanziari e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari) di società indirettamente partecipate o terze, sulla base di apposite convenzioni di collocamento stipulate con le stesse. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposta dei prodotti e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società.

Nello svolgimento di tale servizio, la Banca fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione di offerta. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dalle società emittenti.

Il servizio di collocamento e l'attività di distribuzione prevedono anche un'attività di assistenza da parte della Banca alla clientela (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o switch) nel periodo successivo al collocamento di tali strumenti e prodotti, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti.

Consulenza in materia di investimenti: il servizio di consulenza - che può essere prestato su richiesta del cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto - è finalizzato esclusivamente alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal cliente o proposta dalla Banca ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel contratto, e con le modalità e nei limiti ivi previsti.

La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.

Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base delle necessarie informazioni, rilasciate dal cliente ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito "**Regolamento Intermediari**") e successive modifiche e integrazioni. Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

Le modalità di prestazione del servizio sono riportate nella Sezione III della presente informativa precontrattuale.

Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal Contratto potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

L'autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi è stata rilasciata da: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA

Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bancaditalia.it e/o richieste a banca d'Italia.

La Banca è inoltre iscritta al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi curato dall'IVASS.

Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.ivass.it e/o richieste all'IVASS.

- Indicazione sull'utilizzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte della Banca

La Banca può operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 ("**Testo unico della finanza**" o "**TUF**").

- Natura, frequenza e date dei rendiconti

A rendiconto dell'attività svolta per i servizi di investimento, la Banca:

- al momento della ricezione dell'ordine, rilascia al cliente idonea documentazione contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ordine, l'eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione nonché l'eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse;
- invia al cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall'intermediario negoziatore a cui l'ordine è stato trasmesso. L'avviso contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita (tra cui il giorno, l'orario e la sede di esecuzione, la tipologia dell'ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi;
- in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, fornisce al cliente le informazioni messe a disposizione dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa;
- su richiesta del cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine;
- per gli strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva, nel caso di operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica agli stessi quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo;
- almeno con cadenza trimestrale, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide.

- Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del cliente

La Banca adotta le misure di tutela di cui alla successiva Sezione II (Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela).

- Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it>).

Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce, altresì, al FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito web del Fondo <https://www.fitd.it>).

Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

- Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

La Banca adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti al momento della prestazione di un servizio di investimento o accessorio, allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca adotta un'apposita Policy interna - di cui la presente informativa costituisce una sintesi - per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna e delle proprie dimensioni.

La Banca identifica al suo interno la funzione preposta alla verifica del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché essi possano essere evitati, ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al reporting al Consiglio di Amministrazione.

La Banca, inoltre, provvede a:

- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti.

Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente e per iscritto i clienti nelle opportune sedi contrattuali o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Banca deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

- d. svolgano la medesima attività del cliente;
- e. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca individua pertanto le seguenti principali macrocategorie di conflitti di interesse:

- conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro;
- conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente;
- conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta.

Al fine di garantire tale indipendenza la Banca adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Nonostante l'adozione di tali misure, tra la Banca e la propria clientela possono insorgere dei conflitti derivanti da:

- incasso e/o pagamento da parte della Banca di **incentivi** diversi da quelli normalmente percepiti in connessione alla prestazione dei servizi (es. commissioni di mantenimento retrocesse dalle SGR/SICAV alla Banca nell'ambito del collocamento di parti di OICR);
- negoziazione per conto proprio di **strumenti finanziari di propria emissione**;
- collocamento semplice di strumenti finanziari - ivi comprese parti di OICR - emessi da: a) soggetti indirettamente **partecipanti** in misura rilevante nella Banca; b) soggetti terzi **finanziati/partecipati** in misura rilevante dalla Banca.

Inoltre possono insorgere conflitti tra i clienti della Banca in conseguenza di un trattamento non omogeneo degli ordini di uno o più clienti.

A tal proposito si evidenzia che la Banca applica le vigenti normative in tema di corretta imputazione ed aggregazione degli ordini e degli eseguiti, assicurando ai singoli clienti l'omogeneità del trattamento (c.d. *fair treatment*).

Si fa rimando alla più complessiva Policy sui conflitti d'interesse adottata dalla Banca per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la prevenzione, gestione e riduzione dei conflitti di interesse.

Sez. 2

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

- Informazioni circa il subdeposito degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro detenute per conto dei clienti e responsabilità della Banca.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Intermediari, si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni.

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di prodotti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato, nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i subdepositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei prodotti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione ai prodotti sub-depositati, il cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti prodotti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di prodotti della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

- Informazioni su privilegi e diritti

Il Contratto prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;

- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

- **Compensazione legale e volontaria**

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

Sez. 3

Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- cliente al dettaglio
- cliente professionale
- controparte qualificata

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

Preliminarmente la Banca comunica al cliente la categoria di appartenenza.

A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti. A tale proposito, la Banca è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico iter procedurale.

In particolare, la Banca per poter dar corso alla richiesta di un cliente al dettaglio di poter essere riconosciuto come cliente professionale, dovrà accertare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Cliente al dettaglio
Descrizione
Il "cliente al dettaglio" (<i>retail</i>) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"
Informativa e tutela
La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa: <ul style="list-style-type: none"> - la Banca ed i servizi prestati; - la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela; - i costi, gli oneri e gli incentivi connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati; - le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali; - l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. <p>Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (<i>best execution</i>); - la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento; - la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca; - la reportistica connessa ai servizi di investimento; - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.
Passaggio a cliente professionale
Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente: <ol style="list-style-type: none"> 1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale". 2. inoltro al cliente da parte della Banca di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele; 3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni; 4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Consob in materia di Intermediari; 5. notifica al cliente della nuova classificazione.

Cliente professionale
<p>Descrizione</p> <p>Il “cliente professionale” è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall’allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell’art. 6 comma 2-<i>sexies</i> del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell’ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).</p>
<p>Informativa e tutela</p> <p>La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al “cliente professionale” esclusivamente informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca e i servizi prestati; - la natura e i rischi degli strumenti finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela; - i costi, gli oneri e gli incentivi connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati; - le eventuali perdite nell’ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali; - l’esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. <p>Nei confronti del “cliente professionale” si applicano le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution); - la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte); - la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca; - la reportistica connessa ai servizi di investimento; - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.
<p>Passaggio a cliente al dettaglio</p> <p>I “clienti professionali” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come “clienti al dettaglio”.</p> <p>La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta.</p>

Controparte qualificata
<p>Descrizione</p> <p>Sono “controparti qualificate” i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’art. 6, comma 2 <i>quater</i>, lettera d), numeri 1,2, e 3 del TUF; nonché quelli definiti dall’art. 58 del Regolamento Intermediari. L’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.</p>
<p>Informativa e tutela</p> <p>Alle “controparti qualificate” si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, nonché gli altri doveri previsti dall’art. 30 della Direttiva 2014/65/UE (“Direttiva MiFID II”) in tema, tra l’altro, di informativa e reportistica.. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione (“Regolamento Delegato”) alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la Banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.</p>
<p>Passaggio a cliente al dettaglio</p> <p>Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”.</p> <p>La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta.</p>
<p>Passaggio a cliente professionale</p> <p>Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l’obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come “clienti professionale”. Il perfezionamento del passaggio a cliente professionale è subordinato al consenso della Banca.</p>

Servizio di consulenza in materia di investimenti

Oggetto del servizio

La Banca presta al cliente che abbia richiesto di avvalersene il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Il servizio è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo paragrafo *Profilatura del cliente* (di seguito la “**Profilatura**”) necessaria alla definizione del profilo finanziario del cliente (di seguito il “**Profilo finanziario**”); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo paragrafo *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*.

L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del cliente di una delle seguenti attività:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto finanziario;

- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto finanziario.

Ambito del servizio

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca senza costi e oneri aggiuntivi a carico del cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al cliente possono avere ad oggetto Prodotti finanziari emessi dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento.

La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito “**Prodotti in consulenza obbligatoria**”):

- prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione I della presente Informativa precontrattuale;

- prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V della presente Informativa precontrattuale.

I Prodotti in consulenza obbligatoria sono catalogati sulla base del loro Target Market di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.

La Banca fornisce altresì raccomandazioni personalizzate con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti finanziari diversi dai Prodotti in consulenza obbligatoria, previa richiesta del cliente.

Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti finanziari, la Banca presta raccomandazioni personalizzate di propria iniziativa o su richiesta del cliente.

Le raccomandazioni fornite dalla Banca al cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.

Profilatura del cliente

La Banca acquisisce le informazioni per la Profilatura del cliente tramite le risposte a tutte le domande contenute nell'apposito Questionario di profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:

- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza:

- da ciascuno degli intestatari del presente contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari;
- da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell'intestatario del presente contratto, se diverso da persona fisica;

-le informazioni relative alla situazione finanziaria del cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio:

- congiuntamente dagli intestatari del presente contratto, se intestato a persone fisiche;
- da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'intestatario del presente contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.

All'esito della Profilatura, la Banca comunica al cliente il suo Profilo finanziario.

Le informazioni contenute nel Questionario di profilatura hanno una validità di massimo 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.

La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.

L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.

Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza

Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione, richiesta a iniziativa del cliente, che ha ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria, indica al cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e:

- se si tratta di un'operazione di acquisto/sottoscrizione, non consente al cliente di perfezionare l'operazione;
- se si tratta di un'operazione di vendita, il cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.

Nei casi in cui il cliente, di propria iniziativa, richieda di compiere un'operazione avente ad oggetto Prodotti finanziari e/o servizi di investimento diversi dai Prodotti in consulenza obbligatoria, la Banca ne verifica l'adeguatezza e ne comunica l'esito al cliente. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, il cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.

Dichiarazione di adeguatezza

La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al cliente, di propria iniziativa o su richiesta del cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente paragrafo *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*, non adeguata.

Sez. 4

Informazioni sugli strumenti finanziari

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il cliente deve avere ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che lo stesso comporta.

A tal fine, la Banca fornisce al cliente le seguenti informazioni generali sulle tipologie di strumenti finanziarie e sui rischi ad esse connessi. La Banca, inoltre, consegna al cliente prima di effettuare operazioni per suo conto la Scheda Prodotto contenente informazioni relative al singolo strumento finanziario. Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca consegna al cliente la documentazione informativa predisposta e messa a disposizione dalla società emittente/offeredente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli operatori presso la sede della Banca.

Sez. 4.1: INFORMAZIONI SULLA NATURA DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale;
- titoli di debito;
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile);
- strumenti finanziari derivati;
- prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ex art. 1, co, 1, lett. w-bis del D.Lgs. n. 58/98 (polizze unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione);
- certificati di deposito;
- pronti contro termine.

La Banca non potrà in ogni caso eseguire ordini conferiti da clientela al dettaglio aventi ad oggetto i prodotti finanziari a complessità molto elevata di cui al seguente elenco:

- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR");
- prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quella di copertura;
- prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venue, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

Tra i titoli di capitale più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i titoli di debito più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i commercial paper, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse dalla Banca).

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito

Sia per i **titoli di capitale** che per i **titoli di debito**, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio generico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio generico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. rischio emittente) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al cliente.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. rischio di interesse) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal cliente fino alla scadenza. Qualora il cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

E' dunque importante per il cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le **obbligazioni convertibili**. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

Il cliente può sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (**titoli strutturati**). In generale, sono strumenti complessi, il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.

Sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, derivante da:

- parte "fissa": rendimento più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali, che garantisce all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso;
- parte "variabile": rendimento può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli *plain vanilla*.

I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:

I futures: le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se il cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Le opzioni: le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.

L'acquisto di un'opzione (call) è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, il cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione (put) comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Sia per le operazioni in *futures* che per le operazioni in opzioni, il cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l'investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.

L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, il cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, il cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

I warrant: sono titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere un certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il *warrant* – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

QUOTE E AZIONI DI ORGANISMI COLLETTIVI DI INVESTIMENTO

La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata all'eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in **quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV)**. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a **fondi comuni aperti**, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi O.I.C.R. speculativi sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano i limiti e i divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. E' la tipologia di fondo impiegata dalle SGR per costituire *hedge fund* di diritto italiano. Si tratta di O.I.C.R. non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina comunitaria in tema di fondi comuni d'investimento.

In aggiunta ai rischi propri di un investimento in O.I.C.R., i fondi speculativi si caratterizzano per il fatto di:

- poter derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, aumentando la rischiosità dell'investimento;
- poter investire in fondi *Hedge* insediati in centri *off-shore* o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
- tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento).
- poter ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del Fondo. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc...
- poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal Regolamento del Fondo.

Per tali strumenti è vietato svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti al Fondo. La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore. La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico cliente.

PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-bis* del TUF è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- *unit linked*, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- *index linked*, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-Contraente (di seguito "cliente"), di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dal cliente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico del cliente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dal cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- la divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono il cliente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti *index linked* hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, il cliente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per il cliente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per il cliente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.
- impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione di Pronti Contro Termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

SEZ. 4.2: INFORMAZIONI SUI RISCHI PROPRI DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI STRUMENTI FINANZIARI

Al fine di poter valutare il rischio derivante da un investimento, il cliente deve tenere presenti, con riferimento ai diversi strumenti finanziari, i seguenti elementi:

- la **variabilità del prezzo** dello strumento finanziario: questa dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;
- la **liquidità** di uno strumento finanziario: consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi
- la **divisa** in cui è denominato lo strumento finanziario: qualora sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il cliente, tipicamente l'euro per il cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento
- **gli altri fattori fonte di rischi generali:**
 - **denaro e valori depositati:** l'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato;
 - **commissioni ed altri oneri:** prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto

d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite;

- operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni: le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni;
- sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni: gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati;
- sistemi elettronici di negoziazione: i sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi;
- operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati: gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti;
- Investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in
La Banca può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e dai Decreti legislativi di recepimento nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015.
La normativa prevede che, qualora nei confronti di una banca o di un'impresa di investimento sia avviata la risoluzione o un'altra procedura di gestione della crisi, i titoli emessi dalla stessa possano essere soggetti a:
a) riduzione del valore (nel caso di azioni) o a riduzione del valore e/o conversione in azioni (nel caso di obbligazioni subordinate);
b) bail-in, quando la misura indicata alla lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto e ricorrano le condizioni per la risoluzione della banca o dell'impresa di investimento.
Il bail-in comporta la riduzione o l'azzeramento del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni. Si applica secondo la gerarchia di seguito indicata: i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii) obbligazioni non subordinate (senior) e depositi interbancari e delle grandi imprese; iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000,00).

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU "MERCATI EMERGENTI"

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti" possono esporre il cliente ad una serie di rischi aggiuntivi, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese "a mercati emergenti" sono i seguenti:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese "emergente".

Più in particolare, si può considerare "paese a mercati emergenti" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- reddito pro capite inferiore al parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale;
- recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel paese di capitali esteri);
- graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto strumenti finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche.

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU CORPORATE BONDS

Si definiscono gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da enti non governativi.

Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie internazionali:

- Moody's (www.moody.com)
- Standard & Poor's (www.standardandpoors.com)
- Fitch (www.fitchratings.com/)

Queste ultime elaborano delle valutazioni sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sulla capacità di tali soggetti di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; tali valutazioni tengono conto, in linea generale, dei seguenti principali fattori:

- rischi di natura economica e politica relativi al Paese dove la società emittente risiede o ha il proprio mercato principale;
- il settore o i settori industriali in cui la società emittente svolge la propria attività;
- la quota di mercato della società emittente e la sua posizione concorrenziale nel settore;

- la struttura dei costi dei fattori di produzione e l'intensità del capitale richiesto dai processi produttivi;
- le strategie operative e di crescita;
- i parametri ed obiettivi finanziari;
- le caratteristiche e capacità del management, nonché, relativamente alle valutazioni di rating specificamente riferiti a singole emissioni di prestiti obbligazionari;
- la valutazione delle clausole contrattuali;
- l'analisi delle eventuali garanzie offerte.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. long-term issue credit ratings (il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno).

Al fine di permettere un'adeguata valutazione di possibili investimenti in titoli corporate, si riportano di seguito le scale di misura utilizzate dalle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's, con una sintesi dei relativi giudizi di valutazione, espressi in termini di grado di rischio default (inadempimento) dell'emittente.

CLASSIFICAZIONE		VALUTAZIONE	
MOODY'S	S&P		
Aaa	AAA	Gli emittenti presentano un'eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell'emittente potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l'ottima posizione dei fondamentali	INVESTMENT GRADE
Aa	AA	Gli emittenti presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa/AAA questo gruppo rappresenta gli emittenti c.d. di "alto livello". Sono valutati ad un grado inferiore ai soggetti Aaa/AAA perché i rischi di lungo termine appaiono marginalmente superiori	
A	A	Gli emittenti presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future.	
Baa	BBB	Gli emittenti presentano una sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo.	
Ba	BB	Gli emittenti presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro.	NON INVESTMENT GRADE
B	B	Gli emittenti presentano scarsa solidità finanziaria. Le capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono minime.	
Caa	CCC	Gli emittenti presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i quali la puntualità dei rimborsi è a rischio.	
Ca	CC	Gli emittenti presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente. Sono spesso inadempienti nel pagamento delle obbligazioni.	
C	C	Gli emittenti di grado C sono in assoluto i peggiori e di solito si tratta di soggetti inadempienti per cui le probabilità di recupero dei crediti sono scarse.	
	D	Gli emittenti sono in stato di default. La categoria D è applicata: - quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati alla data prevista; - in presenza di sentenza di fallimento o di altre azioni concorsuali.	

Si sottolinea la rilevanza di tale classificazione, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. *high yielders*). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di strumenti finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel NON investment grade.

Sez. 5

Informazioni su costi, oneri e incentivi

Gli oneri e i costi relativi ai servizi di investimento oggetto della presente informativa, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca sono riportati in allegato al contratto ("*Informazioni sui costi, oneri e incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento*"); gli importi ivi indicati costituiscono i valori massimi delle condizioni economiche applicabili al cliente e sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'informativa pre-contrattuale. Eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al cliente.

La normativa in materia di incentivi (art. 6 del Testo Unico della Finanza e artt. 52, 52-bis e 73 del Regolamento Consob n. Intermediari) è finalizzata a garantire che tutti i pagamenti e prestazioni non monetarie che gli intermediari corrispondono a o ricevono da soggetti terzi diversi dai clienti, o per conto di terzi, in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo equo, professionale ed onesto nel migliore interesse del cliente;
- soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 52-bis del Regolamento Intermediari;

Le banche possono continuare a ricevere incentivi o benefici da terze parti purché questi siano classificabili come necessari, leciti o ammessi (c.d. proper fees), ovvero volti ad accrescere la qualità del servizio prestato alla clientela. Pertanto essi non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti, in mancanza di un beneficio tangibile per il cliente; sono inoltre giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente in relazione a un incentivo continuativo.

L'esistenza, la natura e l'importo dei citati incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio.

Tipologia di incentivi

In adempimento agli obblighi normativi, si rende noto che la Banca recepisce/versa da/a terzi i seguenti incentivi:

- nel collocamento di quote e/o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione e di gestione applicate ai clienti;

- **nel collocamento di prodotti assicurativi a contenuto finanziario (*Index Linked e Unit linked*)**, la Banca riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione, di gestione e per spese di gestione amministrativa applicate ai clienti;
- **nel collocamento di fondi pensione**, la Banca riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio svolto, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione applicate ai clienti;
- **nel collocamento di ulteriori strumenti finanziari**, la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di collocamento applicate ai clienti;

L'importo, o la modalità di calcolo, degli incentivi è riportato nell'allegato ("*Informazioni sui costi, oneri e incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento*").

Sez. 6

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Nel quadro generale della normativa in materia di servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*), che obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure sufficienti e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La disciplina della *best execution* trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (di seguito la "Strategia") descrive, per le varie tipologie di servizi prestati e di strumenti finanziari offerti, i principi guida e le misure adottate dalla Banca per garantire, in maniera duratura, il miglior risultato possibile a seguito della esecuzione o trasmissione ai broker selezionati degli ordini impartiti dai propri clienti.

Al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente, la Banca valuta - quando esegue o trasmette un ordine - i seguenti fattori di esecuzione: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Nel caso di operazioni effettuate da clienti al dettaglio, la Banca tiene in considerazione quale principale fattore di esecuzione il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi d'esecuzione, che include tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'operazione.

La presente Strategia non si applica nel caso in cui i Clienti impartiscano "istruzioni specifiche" (come ad esempio ordini aventi determinati parametri/indicatori di riferimento).

In tali casi, infatti, in conformità con la normativa MIFID II, la Banca esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni, sebbene ciò possa impedirle di attenersi alle misure di esecuzione previste nel presente documento. Le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda gli eventuali altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano.

L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche sarà comunicato al Cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell'ordine.

L'obbligo di garantire l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni riguarda tutti i tipi di strumenti finanziari, quotati su una sede di negoziazione ovvero negoziati OTC. In particolare, quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono anche prodotti personalizzati, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

In merito alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca rispetta l'obbligo di agire per servire al meglio gli interessi dei propri clienti anche nell'ambito dell'attività di trasmissione degli ordini dei clienti ad altre entità, ai fini di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Regolamento Intermediari, la Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su richiesta, di aver eseguito gli ordini in conformità alle disposizioni della Strategia e alla Consob di aver ottemperato ai relativi obblighi normativi.

PRINCIPI GUIDA PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Le disposizioni impartite dalla clientela sono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un'elevata qualità di esecuzione degli ordini nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. Sono inoltre previsti dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.

La Banca ha individuato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, le sedi di esecuzione e la controparte (*broker*) a cui trasmettere gli ordini che consentono di ottenere in maniera duratura il miglior risultato possibile nell'esecuzione delle disposizioni dei clienti.

La Banca è tenuta a rispettare la disciplina della *best execution* quando esegue operazioni disposte da clienti al dettaglio e professionali.

La Banca rispetta la disciplina della *best execution* anche quando esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, ferma restando la necessità di acquisire il consenso preliminare ed esplicito del cliente prima della prestazione del servizio.

La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria strategia di esecuzione o trasmissione anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. Tale facoltà è ammessa solo in casi giustificabili quali ad esempio la possibilità di ottenere un miglior risultato per il cliente, anche in dipendenza delle contingenti condizioni di mercato, oppure in caso di momentanea interruzione dei sistemi di esecuzione che rendano impossibile negoziare nei termini indicati dalla Strategia.

FATTORI DI ESECUZIONE

Viene di seguito riportata una descrizione dei principali fattori di *best execution* selezionati dalla Banca in quanto ritenuti i più idonei, in relazione alle caratteristiche della propria clientela al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

I fattori considerati ai fini del raggiungimento della *best execution* per i clienti al dettaglio e professionali sono:

-Corrispettivo Totale (Total Consideration): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:

- costi di accesso alle sedi di esecuzione (trading venue);
- costi di regolamento e liquidazione (Clearing e Settlement);
- costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;
- commissioni proprie dell'intermediario.

Il fattore del corrispettivo totale assume, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del RI, primaria importanza nel caso della clientela al dettaglio.

-Velocità di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell'ordine (su una sede di negoziazione oppure OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven o quote driven, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi di connessione con le piattaforme di negoziazione.

-Probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato.

-Probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla trading venue di portare a "buon fine" le operazioni da regolare.

-Natura dell'ordine, con riferimento a:

- dimensione dell'ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione;
- lo strumento oggetto dell'ordine: in particolare, si valutano le caratteristiche dello strumento e la liquidità dello stesso nelle sedi di negoziazione a cui la Banca accede indirettamente o direttamente. Vi possono essere strumenti per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione e/o caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della *best execution*.

-Altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

In relazione alla disciplina della *best execution*, la Banca offre nell'ambito della propria attività di negoziazione su strumenti finanziari i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini.

Relativamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini, assume importanza l'attività di selezione delle controparti (*broker*) a cui trasmettere gli ordini, mediante la quale deve essere verificata la presenza dei seguenti requisiti:

-elevati standard tecnologici e comprovata affidabilità: gli intermediari negozianti devono soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti dalla Banca in tema di supporti tecnico organizzativi (canali di comunicazione, connettività, integrazione di sistemi, procedure di disaster recovery e altro);

-numero e significatività delle sedi di negoziazione: capacità dell'intermediario di negoziare un'ampia gamma di strumenti finanziari e di indirizzare gli ordini su un significativo numero di trading venue in modo da garantire le migliori opportunità operative;

-condizioni di negoziazione concorrenziali: capacità degli intermediari di offrire un valido trade/off tra livello dei costi ed efficaci misure di negoziazione.

In particolare la Banca valuta:

- profilo di rischio della controparte
- esperienza e Know-how specifici in termini di negoziazione
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di *post-trading* (settlement delle operazioni)
- corrispettivo totale del servizio fornito
- qualità dei supporti informativi, in particolare delle informazioni sull'esecuzione
- disponibilità di interconnessioni/accessi diretti e/o indiretti ai mercati di riferimento

La Banca attua "periodicamente" un processo di revisione per verificare se le controparti selezionate siano in grado di garantire il raggiungimento, in modo duraturo, del miglior risultato possibile.

La Banca ha identificato quale intermediario negoziatore cui trasmettere gli ordini, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, Intesa Sanpaolo S.p.A., ritenuto idoneo a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, in ragione delle strategie di esecuzione adottate che si basano sull'accesso diretto ai mercati di quotazione, assicurando rapidità di trasmissione degli ordini nel rispetto della sequenza temporale con cui gli stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Tale scelta consente di sfruttare sinergie ed economie di scala con sensibili vantaggi in termini di efficienza e di costi e quindi di qualità complessiva del servizio che la Banca offre ai propri clienti.

Nelle pagine seguenti, è descritta in dettaglio la condotta adottata dalla Banca in termini di modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini per gli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati.

Esecuzione ordini per conto dei clienti

La Banca presta il servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti per gli strumenti finanziari riportati nei paragrafi successivi.

Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione

Nel caso di ordini aventi ad oggetto Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione di dimensione superiore alla media del mercato che caratterizzano prevalentemente gli ordini impartiti da clienti professionali, l'esecuzione dell'ordine potrà avvenire su Bloomberg MTF e Tradeweb in una logica di best execution dinamica, tramite la selezione di quotazioni offerte da una serie di market maker appositamente individuati.

La gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale (Total Consideration).

<u>Fattori di esecuzione</u>	<u>Importanza attribuita</u>
Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration)	95,00%
Rapidità di esecuzione e di regolamento	2,50%
Probabilità di esecuzione e regolamento	2,50%

Azioni italiane non quotate

Nel caso di ordini aventi ad oggetto titoli azionari non quotati su una sede di negoziazione emessi da soggetti italiani, la banca opera solo su ordini specifici impartiti dai clienti, concludendo l'operazione tra gli stessi al prezzo comunicato per iscritto alla Banca dalle parti. In tal caso viene di fatto garantita la negoziabilità del titolo al cliente alle uniche condizioni di mercato disponibili.

La compravendita di **azioni emesse da Banca Promos**, fermo restando le disposizioni di legge che permettono scambi diretti, avviene solitamente per il tramite della Banca stessa.

In tal caso, la compravendita dei citati titoli azionari è gestita nell'ambito del servizio di "esecuzione ordini dei clienti".

Dal punto di vista operativo, gli ordini di compravendita di titoli di propria emissione sono gestiti tramite un apposito applicativo sviluppato "in house", al fine di garantire la corretta gestione degli ordini impartiti dalla clientela.

L'esecuzione degli ordini di compravendita avviene nel rispetto del criterio di priorità temporale in funzione del prezzo, della data e dell'ora delle disposizioni date dal cliente, senza alcuna discrezionalità nel matching degli stessi.

Negoziazione per conto proprio

L'obbligo di garantire alla clientela, retail e professionale, l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni si applica a tutti i tipi di strumenti finanziari, quotati o meno su sedi di negoziazione. La Banca, pertanto, anche per il servizio di negoziazione per conto proprio si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.

Il servizio di negoziazione in conto proprio offerto dalla Banca ha ad oggetto Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione.

Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione

La Banca ha definito per l'attività di negoziazione per conto proprio avente ad oggetto le obbligazioni quotate e non quotate su sedi di negoziazione i fattori di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente:

<u>Fattori di esecuzione</u>	<u>Sede di esecuzione</u>
Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration)	Conto Proprio
Rapidità di esecuzione e di regolamento	Conto Proprio
Probabilità di esecuzione e regolamento	Conto Proprio

La gerarchia dei fattori di esecuzione è definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration), non ritenendo necessario effettuare distinzioni in funzione della categoria di clienti.

Si segnala che in caso di operatività al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) è previsto un rischio di controparte. Per tale tipologia di operatività si conferisce al cliente la possibilità di richiedere informazioni supplementari sulle possibili conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

La Banca con lo scopo di definire e garantire efficaci misure di supporto alla liquidità delle obbligazioni di propria emissione non quotate su sedi di negoziazione, adotta regole interne che prevedono un processo di determinazione delle condizioni da applicare alle operazioni strutturato in modo oggettivo e non discrezionale, mediante la fissazione di precisi e predeterminati criteri di *pricing* e di trasparenza volti ad agevolare l'esecuzione, in un lasso di tempo ragionevole e a prezzi significativi.

Ricezione e Trasmissione degli ordini

La Banca svolge il ruolo di intermediario prestando il servizio di ricezione e trasmissione ordini per gli strumenti finanziari riportati nei paragrafi successivi.

Gli ordini trasmessi dalla Banca sono ricevuti dall'intermediario negoziatore Intesa Sanpaolo S.p.A. ed inviati per la loro esecuzione, tramite una piattaforma elettronica denominata Market Hub, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), o altre sedi.

In particolare, tramite la piattaforma Market Hub, Intesa Sanpaolo S.p.A. fornisce accesso alle principali sedi di esecuzione delle categorie di strumenti finanziari maggiormente trattati dalla clientela, garantendo elevati standard qualitativi nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni del mercato.

In tale ambito, sono definiti “mercati strategici”, tutte le sedi di esecuzione alle quali accede direttamente per l’esecuzione degli ordini, nonché le sedi alle quali Intesa Sanpaolo S.p.A. ha accesso indiretto tramite intermediari negozianti per l’esecuzione degli ordini della clientela che presentino sia un elevato volume negoziato, predefinito sulla base dell’operatività storica della Banca, sia una adeguata informativa di mercato.

Si precisa che, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, la strategia di trasmissione ed esecuzione adottata dall’intermediario selezionato (Intesa Sanpaolo S.p.A.) si basa sull’individuazione del “mercato di riferimento”, che identifica il mercato più significativo in termini di liquidità. Il mercato di riferimento è identificato sulla base dell’informativa specializzata fornita da un info-provider indipendente e dei dati interni di Intesa Sanpaolo relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.

La sede di esecuzione finale su cui sarà inviato l’ordine del cliente verrà individuata dalla piattaforma Market Hub attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato.

Qualora per uno stesso strumento finanziario siano presenti più mercati con elevata liquidità e commissioni di esecuzione e/o regolamento significativamente diverse, il mercato di riferimento viene identificato tenendo conto, oltre che della liquidità del mercato, anche delle commissioni indicate, ciò al fine di consentire alla propria clientela il conseguimento del miglior risultato possibile.

Si specifica che, per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nella Strategia.

La Banca, pertanto, nell’ambito della presente Strategia, garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui Market Hub ha accesso e delle tipologie di strumenti finanziari trattati.

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta, nell’esecuzione dell’ordine, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a rispettare tali istruzioni specifiche, nei limiti consentiti dalla piattaforma Market Hub, sebbene ciò possa impedire alla Banca di adottare le misure previste per ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione di tali ordini.

La strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini del broker Intesa Sanpaolo è disponibile sul sito internet dello stesso all’indirizzo <https://imi.intesasanpaolo.com/it/documentazione/normativa/mifid/> nella sezione Mifid- Execution policy.

Strumenti di capitale, azioni e certificati di deposito

Relativamente agli ordini della clientela aventi ad oggetto strumenti di capitale (ad es. diritti, Covered warrant, Certificates ed ETF) azioni e certificati di deposito italiane ed estere, al fine del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, in termini di costi complessivi, saranno trasmessi per l’esecuzione, ad Intesa Sanpaolo tramite Market Hub, che attiverà un processo di best execution di tipo dinamico scegliendo la sede di esecuzione che garantisce le migliori condizioni per il cliente. In particolare, la piattaforma Market Hub raffronta il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato.

Con riferimento agli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico, non si attiva l’algoritmo di Best Execution di Intesa Sanpaolo e l’ordine del cliente viene indirizzato verso il mercato di riferimento per lo strumento oggetto di negoziazione.

Nel caso di azioni quotate sui mercati americani, che non sono considerati strategici da Intesa SanPaolo, l’ordine viene trasmesso al negoziatore US che cura l’esecuzione in conformità con le proprie logiche che in taluni casi potrebbero discostarsi anche dall’indicazione della sede scelta dal cliente relativamente agli ordini inviati in istruzione specifica.

Obbligazioni e Titoli di Stato

La Banca trasmette per l’esecuzione gli ordini della clientela aventi ad oggetto obbligazioni e Titoli di Stato a Intesa Sanpaolo - Market Hub per l’esecuzione alle migliori condizioni.

Si precisa che, per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nella Strategia; tale scelta si basa sull’analisi storica che ha portato a ritenere maggiormente significative le sedi di esecuzione domestiche in termini di volumi trattati dalla clientela di Intesa Sanpaolo.

Qualora il cliente abbia selezionato uno specifico circuito di regolamento, l’ordine è inoltrato al mercato c.d. “second best” individuato tra le sedi compatibili con il circuito di regolamento indicato dal cliente.

Nel caso in cui il mercato second best individuato sia anche un mercato strategico, viene attivata la Best Execution Dinamica mettendo in competizione tale mercato con una o più sedi di esecuzione alle quali il cliente risulti abilitato; al contrario, laddove il mercato di second best non fosse un mercato strategico, troverebbe applicazione la Strategia di trasmissione del broker.

Derivati quotati

Nel caso di ordini riguardanti derivati quotati la Banca tramette l’ordine al broker Intesa Sanpaolo che applica un processo di best execution di tipo statico, in quanto normalmente tali strumenti sono quotati su un’unica sede di negoziazione o su più sedi ma con differente circuito di regolamento.

CONTROLLO DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE

Monitoraggio dell’esecuzione alle migliori condizioni

La Banca verifica l’efficacia della presente Strategia ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell’esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

A tal fine essa utilizza la reportistica messa a disposizione dal broker Intesa SanPaolo per verificare, su un congruo numero di ordini ricevuti, l’efficacia del processo finalizzato al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Fermo quanto sopra, qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l’ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente Strategia di esecuzione e trasmissione.

Nel caso del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, in mancanza di istruzioni specifiche, la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della best execution è sempre della Banca, che ha la possibilità di rivalersi sul broker selezionato al fine di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa.

La Direttiva 2024/790/UE ha eliminato il par. 6 dell’art 27 della Direttiva MiFID II e quindi l’obbligo per gli intermediari di pubblicare il report annuale sulla qualità di esecuzione ottenuta presso le prime 5 sedi di esecuzione/broker nonché una sintesi dell’analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta presso le sedi di esecuzione/broker in cui ha eseguito ordini di clienti.

Sez. 7

Gestione e assegnazione degli ordini

Gestione degli ordini

La Banca definisce e applica una strategia di gestione degli ordini dei clienti individuando misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto, sia ad ordini di altri clienti, sia agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

A tale proposito la Banca esegue, o raccoglie e trasmette, le disposizioni della clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

-assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;

-tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti;

-informa il cliente al dettaglio su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

La Banca inoltre non fa un uso scorretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.

Assegnazione degli ordini

Dando il consenso alla "Strategia di esecuzione e trasmissione ordini" si autorizza, laddove opportuno, Banca Promos ad aggregare gli ordini dei Clienti con quelli di altri Clienti o con ordini relativi al portafoglio di proprietà della Banca (ordini in conto proprio), affinché possano essere gestiti o eseguiti nello stesso momento.

L'aggregazione degli ordini, infatti, in determinate circostanze, può consentire di ottimizzare il prezzo, nonché di conseguire un risparmio di costo e di aumentare le probabilità di esecuzione.

Tuttavia, sebbene la stessa venga effettuata al fine di migliorare le condizioni di esecuzione, non si esclude che possa incidere sulle modalità di esecuzione dei singoli ordini oggetto di aggregazione. È necessario informare ciascun cliente del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito.

In ogni caso, gli ordini saranno aggregati in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei Clienti, rischio insito nell'attività di aggregazione e, comunque, solo quando è improbabile che la stessa vada a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati.

L'aggregazione sarà comunque effettuata nel rispetto della normativa vigente.

In caso di aggregazione, la Banca negozierà la quantità complessiva degli ordini aggregati (relativi allo stesso strumento finanziario) trattandoli come un unico ordine. Gli ordini aggregati avranno come unico prezzo di esecuzione il prezzo medio al quale viene eseguita l'intera quantità.

In caso di aggregazione dell'ordine di un Cliente con ordini di altri Clienti e di esecuzione parziale, l'assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente al controvalore dell'ordine inserito.

Diversamente, in caso di aggregazione dell'ordine di un Cliente con ordini in conto proprio della Banca e di esecuzione parziale dell'intero ammontare aggregato, l'ordine del Cliente verrà eseguito prima dell'ordine della banca.

La Banca può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, nel caso in cui possa dimostrare al cliente, con argomentazioni ragionevoli, che, senza l'aggregazione, l'ordine non poteva essere eseguito a condizioni altrettanto vantaggiose o non poteva essere eseguito affatto.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non può essere immediatamente eseguito alle condizioni prevalenti del mercato, il Cliente autorizza Banca Promos ad adottare le misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente in un mercato regolamentato in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che egli stesso fornisca esplicitamente istruzioni diverse.